

REGIONE SICILIANA AZIENDA PROVINCIALE PALERMO
UFFICIO DELIBERE
10 GEN. 2022
Protoc. 2708
Deliberazione n° 00016

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

del 12 GEN. 2022

OGGETTO: Approvazione Regolamento "Affidamento, conferma e revoca degli incarichi della Dirigenza Area Sanità".

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE"

Proposta n. 04 del 10/01/2022

Quadro Economico Patrimoniale-Bilancio 2022

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

L'estensore dell'atto
(Sig. Giovan Battista Randazzo)

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.
Gestione Giuridica del Personale Dipendente
(Dr. Tullio Conti)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
"Stato giuridico, programmazione e acquisizione risorse umane"
(Dr. Giuseppe Campisi)

**DIPARTIMENTO "RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE E STRUTTURALI"**

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022**

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

IL DIRETTORE SUPPLENTE DEL DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Mariafilomena Martucci)

L'anno duemilaventidue, il giorno Dodici del mese di GENNAIO, nei locali della Sede Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Direttore Generale Dr.ssa Daniela Faraoni, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 191/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito dalla SIG. RA ROSARIA LICATA, quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 l'Azienda aveva approvato il Regolamento interno in materia di "Affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Professionale, Tecnica e Amministrativa e dell'Area Medica e Veterinaria", successivamente, modificato parzialmente con successiva Deliberazione n. 388 del 28/03/2019;
- Con deliberazione n. 81 del 21/01/2020 si è adottato il nuovo Atto aziendale, approvato dall'Assessorato Regionale della Salute con DA n 512/2020 del 10 giugno 2020;

Considerato che:

- con l'entrata in vigore del nuovo CCNL della Dirigenza Area Sanità 2016/2018 occorre procedere all'adozione di un nuovo regolamento per "l'Affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" della Dirigenza Area Sanità;
- l'art. 5 ("Confronto") del predetto CCNL prevede, in particolare, al comma 2 ed al comma 3 il confronto con le OO.SS. in merito ai criteri per il *conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali*;

Considerato altresì che:

- l'Ufficio Relazioni Sindacali con nota Prot. n. 271/URS del 05/11/2021 (allegato n. 1) ha provveduto ad informare le OO.SS. di categoria sulla stesura del Regolamento *de quo* con la trasmissione della relativa bozza, al fine di avviare il previsto confronto in materia, confronto che, a seguito delle proposte pervenute dalle OO.SS., si è concluso con la nota del Direttore Generale Prot. n. 33304 del 21/12/2021 (allegato n. 2);

Dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia qui trattata;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento "Risorse Umane", che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione;

Per le causali di cui in premessa

PROPONE

di:

1. **approvare** il Regolamento in materia di "Affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" della Dirigenza Area Sanità come da allegato "A" al presente atto;
2. **disporre** a carico di tutti i Direttori dei Dipartimenti e di tutti i Responsabili delle altre strutture aziendali centrali e periferiche di dare la massima pubblicità delle disposizioni di cui al citato regolamento mediante affissione all'albo e nelle bacheche decentrate con le modalità attualmente vigenti;
3. **dare mandato** all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento "Risorse Umane" di notificare copia della presente deliberazione alle OO.SS. Area della Dirigenza Sanità ed ai Direttori delle Macrostrutture aziendali sanitarie;
4. **dare mandato** alla UOS Comunicazione e informazione in staff alla Direzione Aziendale di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet Aziendale in corrispondenza dei Regolamenti modificati
5. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dotare l'Azienda di immediati criteri oggettivi per la delicata materia in esame

Λ.***.***.Λ

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.

(Dr. Giuseppe Campisi)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLI dal

parere FAVOREVOLI dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Nora Virga)

DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Francesco Cecitto)

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
ritenuto di condividerne il contenuto;
assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal
Direttore della Struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo
Professionale
(Sig.ra Rosaria Licata)

ATTESTAZIONI

Deliberazione n° 00016 del 12 GEN. 2022

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni
Il Collaboratore Amministrativo
Professionale
(Sig.ra Rosaria Licata)

11 6 GEN 2022

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ L'Addetto _____

è stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DELIBERAZIONI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni: _____

 <p>ASP PALERMO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Data:</p>
		<p>pag. 1 di 18</p>

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 00016 DEL 12. GEN. 2022

Regolamento Incarichi Dirigenziali Dirigenza Area Sanità



Per copia conforme al documento
esistente agli atti di ufficio.
Il Funzionario Responsabile

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 2 di 18</i>

Art 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. e) del CCNL 2016-2018 dell'area sanità, definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dagli artt. 17,18, 19, 20 22 e 23 del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019.
2. Il presente Regolamento pertanto contiene disposizioni concernenti, i criteri e le modalità di affidamento, di valutazione e di revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Sanità (Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle professioni sanitarie) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo , in attuazione della normativa vigente e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché delle disposizioni contenute nell'Atto Aziendale di cui alla delibera n 81/2020 già approvato con decreto assessoriale n. 512/2020 del 10 giugno 2020.
3. La presente disciplina è estesa, altresì, agli incarichi che potranno essere ulteriormente individuati a seguito di variazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie.
4. Il sistema degli incarichi contribuisce a determinare una migliore qualificazione e valorizzazione sia del personale dirigenziale che dell'immagine dell'Azienda potendo in tal modo produrre un nuovo e più incisivo rapporto fra la struttura pubblica, i suoi strumenti operativi nel loro complesso e l'insieme dei cittadini/utenti, la cui soddisfazione rappresenta un importante obiettivo dell'Azienda, pur nell'ambito di una responsabile e proficua gestione delle risorse a disposizione.
5. Il presente regolamento si applica ai Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni sanitarie, in servizio a tempo indeterminato, determinato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
6. Il conferimento degli incarichi dirigenziali - nel limite, per quanto riguarda gli incarichi gestionali, del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, avviene con le modalità indicate nel presente regolamento. La direzione strategica procederà, successivamente alla formalizzazione del presente atto, alla nuova graduazione di ciascuna delle posizioni dirigenziali previste nell' assetto organizzativo, secondo parametri e criteri di riferimento prestabiliti, cui correlare sia la tipologia di incarico ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016-2018 che il relativo trattamento economico di posizione, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nei fondi aziendali.
7. Nel rispetto del vigente PTAP (Piano delle Azioni Positive), nell'effettuazione della scelta del dirigente da nominare si terrà conto, ove possibile, del principio di pari opportunità, riportando nel relativo atto di nomina di aver tenuto conto del predetto principio.

 <p>ASP PALERMO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>Data:</p>
<p>“</p>		<p>pag. 3 di 18</p>

Art 2

TIPOLOGIA DI INCARICO

1. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL 19.12.2019 della Dirigenza dell'Area Sanità ai Dirigenti di cui ai presente articolo sono conferibili, in relazione alle esigenze aziendali e sulla base delle direttive regionali nonché delle scelte di programmazione sanitaria, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL 19.12.2019) per il finanziamento della retribuzione di posizione, incarichi di tipo prevalentemente gestionale o incarichi di tipo prevalentemente professionale.
2. **Sono incarichi di natura gestionale:**
 - a. Incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC), ivi compresi gli incarichi di Direzione di Dipartimento, conferibile ai sensi dell'art. 18, comma 1. par. I, lett. a) e ultima parte del CCNL 19.12.2019;
 - b. Incarico di Direzione di Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (UOSD), articolazione interna del dipartimento o del distretto conferibile ai sensi dell'art. 18, comma 1. par. I. lett. b) del CCNL 19.12.2019
 - c. Incarico di Direzione di Unità Operativa Semplice (UOS), articolazione interna di struttura complessa, conferibile ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. I. lett. c) del CCNL 19.12.2019
3. L'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa, salvo diversa indicazione della rete ospedaliera
4. L'incarico di Direzione di Distretto Sanitario è equiparato, ai sensi del vigente atto aziendale, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura complessa. Resta fatto salvo il principio che l'azienda potrà decidere, con successivi atti di riorganizzazione anche la riclassificazione dello stesso in struttura semplice distrettuale secondo quanto previsto dal CCNL 2016-2018.
5. **Sono incarichi di natura professionale:**
 - a. Incarichi professionali di altissima professionalità, conferibili ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II. lett. a) del CCNL 2016-2018, distinti a loro volta, sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, in:
 - a1) Incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale; conferibili ai dirigenti che abbiano maturato **almeno 5 anni** di servizio in qualità di dirigente e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 4 di 18</i>

- a2) incarichi professionali di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa; conferibili ai dirigenti che abbiano maturato **almeno 5 anni** di servizio in qualità di dirigente e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- b. Incarichi professionali di alta specializzazione, conferibili ai dirigenti che abbiano maturato **almeno 5 anni** di servizio in qualità di dirigente e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) del CCNL 2016-2018;
- c) Incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, conferibili ai dirigenti che abbiano maturato **almeno 5 anni** di servizio in qualità di dirigente e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL 2016- 2018;
- d) Incarichi professionali di base conferibili, ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II, lett.d) del CCNL 2016-2018. ai dirigenti **con meno di cinque** anni di attività.
6. Tutte le suddette tipologie di incarichi costituiscono gli elementi di base offerti dalla disciplina contrattuale su cui costruire percorsi di sviluppo delle carriere dirigenziali, secondo le strategie organizzative proprie di ogni azienda nel quadro della normativa vigente e della programmazione regionale in tema di politiche del personale. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere a), b) c) e d) **per l'area sanitaria** è una mera elencazione **che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi**, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti, con atto scritto e motivato del Direttore Generale, ai Dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL.
7. Il conferimento degli incarichi professionali della dirigenza dell'area sanità, avviene nel limite del numero e tipologia previsti dagli ulteriori provvedimenti di organizzazione dell'ASP, tenendo presente che per **gli incarichi professionali di altissima professionalità** di cui al comma 1, par II ,lett. al) del CCNL 2016-2018 il numero massimo istituibile è pari al 3% (arrotondato all'unità superiore)del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. b) e c), mentre per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. a2) del CCNL 2016-2018, il numero massimo istituibile è pari al 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II lett. b) e c
8. Per quanto attiene agli incarichi Area Sanità di cui ai punti dell'elenco sub al) e sub a2) della lett. a) comma 5, si precisa che, all'atto del conferimento degli stessi, andrà esplicitata l'attività trasversale di natura quantomeno intradipartimentale (al) o di natura intra-strutturale (a2) di cui saranno portatori i dirigenti incaricati.
9. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, **anche a tempo determinato**,anche presso altre Aziende od Enti di cui

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 5 di 18</i>

all'art. 1 del relativo CCNL (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità **Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale.** Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti **solo incarichi professionali di base**. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui all'art 18 comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) del CCNL Area Sanità in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico.

10. La mobilità a domanda verso altre Unità Operative della stessa Azienda, si configura come richiesta da parte del dirigente di un nuovo e diverso incarico. L'accoglimento della domanda fermo restando comunque quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia di mobilità intraaziendale segue pertanto le procedure di conferimento degli incarichi previste dalla disciplina contrattuale e dalla presente regolamentazione e il dirigente decade automaticamente dall'incarico precedentemente conferito, ancorché non ancora terminato.

Art 3

INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionale e organizzativa, nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dipende e risponde direttamente alla Direzione Generale aziendale
2. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al Dipartimento.
3. Il posto di Direttore di Dipartimento non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
4. L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D. Lgs. n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista dal CCNL, (Retribuzione di posizione).
5. L'incarico di Direzione di Dipartimento avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, su base prettamente fiduciaria tenuto conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate capacità organizzative e gestionali dimostrate, delle esperienze

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 6 di 18</i>

e/o conoscenze, dei titoli culturali posseduti, di eventuali incarichi aggiuntivi ricoperti da ciascuno degli aspiranti, delle attitudini, della normativa in materia di rotazione degli incarichi.

6. Il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario** sono scelti ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 quater, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal Direttore Generale **tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità** di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
7. Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, per gli aspetti di direzione, organizzazione e gestione, ai responsabili delle strutture complesse e semplici e partecipa al Collegio di Direzione. Mantiene la titolarità della struttura complessa assegnatagli, le funzioni attribuite sono aggiuntive a quelle di Direttore di struttura complessa e non comportano sospensione delle funzioni assistenziali. Il Direttore di Dipartimento deve garantire una disponibilità di presenza in servizio congrua ed adeguata allo svolgimento dei compiti affidati.
8. Al fine di acquisire le candidature per l'affidamento dell'incarico, su indicazione del Direttore Generale, il Dipartimento Risorse Umane emana uno specifico avviso di selezione interna. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Azienda, per un periodo di norma non inferiore a **10 giorni** consecutivi. I dirigenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, avanzano la propria candidatura nel rispetto delle specifiche procedure indicate nell'avviso, allegando alla domanda il proprio curriculum (in formato europeo).
9. I criteri ai fini della scelta del Direttore di Dipartimento vengono inviati ai Comitati di Dipartimento preliminarmente all'individuazione, da parte del Direttore Generale, del candidato cui conferire l'incarico, garantendo in tal modo le forme di partecipazione del suddetto organismo nella scelta del Direttore medesimo;
10. Il Dipartimento Risorse Umane trasmette le domande di partecipazione alla Direzione Sanitaria che procederà alla valutazione dei titoli e dei curricula presentati dai singoli titolari al conferimento dell'incarico. Al termine delle operazioni di valutazione il Direttore Sanitario presenterà al Direttore Generale la rosa di candidati idonei tra i quali quest'ultimo individuerà il candidato cui conferire l'incarico con atto motivato. L'esito della procedura verrà trasmesso al Dipartimento Risorse Umane per la predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico che avrà decorrenza dalla data definita in sede di atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro.
11. **La durata dell'incarico di direttore di dipartimento è non inferiore a cinque anni e non superiore a sette**
12. L'incarico di Direttore di Dipartimento può essere revocato dal Direttore Generale anche prima della scadenza per i motivi di cui all'art. 15 ter comma 3, der D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. (nel caso di inosservanza delle direttive e per responsabilità grave e reiterata).
13. L'incarico di Direzione del Dipartimento cessa automaticamente anche nel caso di cessazione, revoca o modifica del sottostante incarico di Direttore di UOC
14. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direzione Dipartimento.
15. Il Direttore di Dipartimento stipula con il Direttore Generale una integrazione del contratto

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 7 di 18</i>

individuale di lavoro, rimanendo, per la durata dell'incarico, titolare della struttura complessa cui è preposto.

Art 4 INCARICHI DI DIRETTORE DI DISTRETTO

1. L'incarico di Direttore di Distretto è conferito, a dirigenti in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 3 sexies del D.Lgs.n. 502/1992 secondo le direttive regionali che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un posto di organico della dirigenza sanitaria. La convenzione deve essere in atto con l'ASP di Palermo alla data di scadenza del relativo avviso.
2. Il Direttore del Distretto è responsabile dell'attività complessiva del Distretto e della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi programmatici individuati dal Direttore Generale al fine di garantire l'accesso, da parte della popolazione dell'area di competenza, ai servizi sanitari e alla continuità assistenziale.
3. Tenuto conto della peculiarità di tale incarico, l'affidamento dello stesso compete al Direttore Generale con provvedimento motivato, previa valutazione comparativa effettuata da una Commissione di esperti nominata dal Direttore Generale
4. L'incarico viene conferito sulla base di una valutazione comparativa tenendo conto delle capacità organizzative e gestionali dimostrate, delle esperienze e/o conoscenze del curriculum formativo e professionale, dei titoli culturali posseduti, di eventuali incarichi aggiuntivi ricoperti da ciascuno degli aspiranti, delle attitudini, della normativa in materia di rotazione degli incarichi ove applicabile.
5. Gli incarichi di Direttore di Distretto sono incarichi di struttura complessa.
6. Il posto non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione, ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
7. Qualora l'incarico di Direttore del Distretto venga affidato ad un medico di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4 , comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
8. La durata dell'incarico è non inferiore a cinque anni e non superiore a sette

	DIREZIONE GENERALE	Data:
“		pag. 8 di 18

Art 5

Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

- 1 L'affidamento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica, sanitaria, e veterinaria compete al Direttore Generale ed avviene con le procedure previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 - così come novellato dall' art. 4 del D.L. n. 158/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012), tenuto conto per quanto compatibile del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e **del Decreto Assessoriale n 2274/2014 del 24/12/2014** e dal regolamento di cui alla delibera n 241 del 12 marzo 2015
 Nell'attribuzione dell'incarico occorrerà tenere conto anche della valutazione delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione; e del conseguimento dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati, tenuto conto delle risorse assegnate, secondo le modalità esplicitate nel suddetto regolamento aziendale
2. Agli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
3. Gli incarichi di struttura complessa della **dirigenza delle professioni sanitarie**, nelle more della definizione di specifica disciplina regionale, non possono essere conferiti non ricorrendo le condizioni normative per l'applicazione della selezione ai sensi del summenzionato D.P.R. n. 484/ 1997, i cui incarichi possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con i Decreti del Ministero della Sanità.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs 502/1°992 e s.m.i. ai dirigenti dell'area sanità, con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative attuati nella struttura loro affidata . Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione.
5. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 57, comma.2 lettera a) del CCNL 19.12.2019. La durata dell'incarico di direzione di struttura complessa è sempre correlata al raggiungimento dei limiti di età da parte del dirigente interessato. Pertanto, la durata da 5 a 7 anni dell'incarico prevista dall'art. 20 comma 3, del CCNL 2016-2018 identifica il limite massimo che può per il raggiungimento dell'età anagrafica, durare per un periodo anche inferiore.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 9 di 18</i>

6. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure descritte dagli artt. 61 del CCNL Area Sanità 2016-2018 o per il venir meno dei requisiti.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

7. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 ter del CCNL 2016-2018 Area Sanità qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett. e) del CCNL Area sanità le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia).
8. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art 57 comma 2 lettera a) CCNL Area Sanità senza attivare la procedura per il conferimento degli incarichi ex novo
9. **Mutamento di incarico.** Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett. e) (Confronto) CCNL Area Sanità, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico; pertanto il valore ed il rilievo del nuovo incarico dovranno essere definiti in sede di confronto, appositamente avviato dall'Azienda al ricorrere della necessità. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2 del CCNL Area Sanità (Clausola di garanzia) - Resta ferma la possibilità con il consenso delle parti, che il Direttore Generale possa disporre, indipendentemente dai processi di ristrutturazione, anche prima della scadenza dell'incarico, l'affidamento di incarichi in strutture diverse rispetto a quella di assegnazione, che non comportino in ogni caso diminuzioni della valorizzazione economica già in godimento.
10. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati o non confermati in caso di accertata responsabilità professionale e/o gestionale, secondo le procedure di valutazione, anche anticipata, ovvero nelle ipotesi di accertata responsabilità dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari.
11. La revoca o la mancata conferma dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 10 di 18</i>

ART. 6 INCARICHI DIRIGENZIALI DIVERSI DALLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Gli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità, diversi dalla direzione di struttura complessa sono conferiti dal Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, su proposta scritta e motivata del Responsabile della struttura di appartenenza, come specificato nella tabella di cui al successivo punto 2.
2. **In caso di più candidati** la selezione della rosa degli idonei sarà effettuata con i criteri di cui al comma 6 del presente articolo **dal dirigente di seguito specificato:**

incarico da attribuire	Dirigente che fa la selezione e la proposta
Incarico di Direttore della struttura semplice quale articolazione interna della struttura complessa	Direttore di struttura complessa di afferenza
Incarico di Direttore di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale	Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto
Incarichi professionali	Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto
Incarichi professionali di base	Direttore della struttura di appartenenza

3. La selezione degli aspiranti all'incarico viene effettuata **tra i dirigenti appartenenti alla U.O. Complessa/UOS Dipartimentale interessata** In tal caso possono presentare domanda i dirigenti in possesso dei specifici requisiti di ammissione previsti dal CCNL di riferimento che abbiano superato il periodo di prova

Alla selezione potranno partecipare anche i dirigenti, temporaneamente assenti dal servizio secondo le disposizioni normative vigenti, ivi compreso il collocamento in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale e di Direttore Sanitario in Azienda o Ente del S.S.N..

4. Per ogni incarico da affidare che preveda più potenziali candidati (presenza di posto vacante nella U.O. interessata o più dirigenti in servizio nella medesima U.O. per il/i profilo/i e disciplina/e richiesto/i) viene emanato dall'Azienda un avviso interno, da pubblicare sul sito web e all'albo dell'Azienda per un periodo di norma non inferiore a gg. 10gg. Lo stesso avviso va trasmesso alle OO.SS di categoria. L'avviso di che trattasi deve essere trasmesso ai Direttori delle macrostrutture per la pubblicazione all'albo di ciascuna macrostruttura.

In casi eccezionali e per comprovate esigenze (selezione limitata a soggetti appartenenti ad una specifica U.O., urgenza, etc.) l'Azienda si riserva la facoltà di sostituire l'emanazione dell'avviso interno con comunicazione diretta agli interessati.

L'avviso deve specificare:

- a) il tipo di incarico da affidare;

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
“		<i>pag. 11 di 18</i>

- b) il profilo professionale richiesto;
- c) la durata dell’incarico;
- d) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- e) il valore economico dell’incarico determinato dalla retribuzione della posizione, ove già effettuata la relativa graduazione delle posizioni;
- f) l’invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell’aspirante all’incarico e l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell’incarico da affidare;
- g) l’invito ad allegare un curriculum professionale.
- h) la previsione dell’obbligo di dichiarare, da parte dell’istante:
 - ✓ la situazione relativa ad eventuali pronunce a proprio carico in tema di responsabilità penale, anche con sentenze ancora non passate in giudicato, o procedimenti penali in corso per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - ✓ gli esiti delle verifiche periodiche sugli incarichi e delle valutazioni sui risultati raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati, previste dal vigente CCNL.

5) **Criteri** da seguire per stabilire l’idoneità all’incarico

Per stabilire l’idoneità del dirigente interessato all’incarico, saranno presi in considerazione:

- a) le valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico, eccetto in caso di prima nomina in quanto non disponibili;
- b) i risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato in base alle verifiche svolte;
- c) il grado di professionalità inerente all’incarico da affidare e desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza;
- d) nonché gli altri principi previsti dal successivo art. 6 del presente regolamento.

Il Dirigente che fa la proposta quindi elabora un elenco degli idonei, senza formulare alcuna graduatoria all’interno della rosa degli idonei ma esprimendo un giudizio di idoneità scritto e motivato che va trasmesso senza indugio a cura del Responsabile medesimo alla Direzione strategica.

Art. 7

Criteri generali per il conferimento degli incarichi diversi dalla Direzione di struttura complessa

1. Ai fini del conferimento degli incarichi in esame, **la Direzione strategica** effettua una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei dirigenti risultati idonei e proposti dal responsabile della struttura di appartenenza secondo il precedente articolo, e tiene conto dei seguenti elementi di valutazione, ivi compreso quanto previsto in tema di anzianità di servizio:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell’art. 57 comma 2, CCNL Area Sanità 2016/2018 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
- b) professionalità richiesta; area e disciplina o profilo di appartenenza

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 12 di 18</i>

- c) attitudini personali e capacità professionali, organizzative acquisite sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché delle valutazioni riportate; a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCNL **Area Sanità** (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)
- e) criterio di rotazione, ove applicabile.
- f) valutazione delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione;
- g) conseguimento dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati, tenuto conto delle risorse assegnate.

In esito alla valutazione, l'incarico è conferito dal Direttore Generale con proprio provvedimento e decorre dalla data definita in sede contratto individuale d'incarico, integrativo del contratto individuale di lavoro

Art 8

Durata e revoca degli incarichi diversi da direzione di struttura complessa

- 1) La durata degli incarichi diversi da direzione di struttura complessa è così disciplinata:
 - a) Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. **E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni.** La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
- 2) La Revoca degli incarichi diversi da direzione di struttura complessa è così disciplinata:

Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL Area Sanità (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno dei requisiti.

La revoca avviene con atto scritto e motivato. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall'art. 62, comma 3 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico). Qualora poi l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 13 di 18</i>

e) (**Confronto**), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico; pertanto il valore ed il rilievo del nuovo incarico dovranno essere definiti in sede di confronto, appositamente avviato dall'Azienda al ricorrere della necessità. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia).

Gli incarichi inoltre possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art 57 comma 2 lettera a) CCNL Area Sanità senza attivare la procedura per il conferimento degli incarichi ex novo.

Gli incarichi dirigenziali Area Sanità possono essere revocati o non confermati in caso di accertata responsabilità professionale e/o gestionale, secondo le procedure di valutazione, anche anticipata, ovvero nelle ipotesi di accertata responsabilità dirigenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, contrattuali e regolamentari.

- 3) Il conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura diversa da quella di provenienza in presenza di posto in pianta organica determina la mobilità interna del dirigente
- 4) Nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura alle dirette dipendenze del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, per il quale non sia previsto posto in pianta organica, verrà congelato il posto di pianta organica del dirigente per tutta la durata dell'incarico.
- 5) Sono fatte salve eventuali disposizioni di miglior favore previste in disposizioni normative o contrattuali successive.

Art 9

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI SIA DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA CHE DIVERSI DA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico
2. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 14 di 18</i>

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 7 (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL Area Sanità il contratto individuale d'incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire.
4. La mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte del dirigente comporterà quindi il non affidamento dell'incarico e, in mancanza della possibilità di affidamento di altro incarico dirigenziale disponibile e solo dopo che l'Azienda avrà esperito ogni tentativo utile, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 10 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

1. Sostituzione del Direttore del Dipartimento per ferie, malattie o altro impedimento

- a) In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale, matrimonio, motivi personali, etc.) del Direttore del Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso proposto con cadenza annuale entro il 31 gennaio e concordato con il Direttore Generale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
- b) Il Direttore di Dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui comma 2 dell'art 22 del CCNL area sanità e riportati al successivo comma 2 del presente articolo. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato)
- c) Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Sostituzione del Direttore di struttura complessa per ferie, malattie o altro impedimento

In caso di assenza per i motivi di cui sopra da parte del Dirigente di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro il 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:

- a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 CCNL Area Sanità (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza con riferimento, ove previsto al profilo di appartenenza
- b) per l'Area Sanità il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) del CCNL Area Sanità

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
..		<i>pag. 15 di 18</i>

c) valutazione dei curricula dei dirigenti interessati

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse e quindi anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice

3. Sostituzione per cessazione del rapporto di lavoro del Direttore del Dipartimento, del Direttore di struttura complessa del Dirigente responsabile di UOS Dipartimentale

A) Nel caso che l'assenza del Direttore di Dipartimento, del Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice **sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato**, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i seguenti principi integrati dalla **valutazione comparata del curriculum formativo** e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita, per la Dirigenza Area Sanità **per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997** ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i.;

- a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
- b) il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) CCNL Area Sanità.

La suddetta sostituzione può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. Il predetto termine ha funzione sollecitatoria

Con l'affidamento dell'incarico di sostituzione devono avviarsi le selezioni dirette all'attribuzione della titolarità delle UOC cui si riferisce la sostituzione salvo che le suddette selezioni non siano possibili a seguito di specifiche disposizioni normative

B) Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede alternativamente:

- a) Ad Assegnare il predetto incarico di sostituzione ad altro dirigente già dipendente a tempo determinato o indeterminato oppure
- b) Con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto, per la Dirigenza Sanitaria delle procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs.n.502/1992. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 del CCNL Area Sanità (Assunzioni a

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
“		<i>pag. 16 di 18</i>

tempo determinato). Per l'Area Sanità Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109 del suddetto CCNL (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 eseguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal suddetto contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili (la durata fissata in 36 mesi è prorogabile qualora il soggetto sostituito non sia rientrato dall'aspettativa).

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi sopra evidenziati conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione, per la Dirigenza Sanitaria di cui all'art. 55 e segg. del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti) del CCNL Area Sanità

4. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione di cui ai precedenti punti (ad esclusione di quella per incarico pubblico di Direttore Generale ecc) si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, **anche per i primi due mesi** che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95CCNL Area Sanità (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) CCNL Area Sanità, essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati

Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 4 Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto, per la Dirigenza Sanitaria all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 17 di 18</i>

integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.

ART. 11 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PREVISIONE DI POSTI IN PIANTA ORGANICA

1. Tutti gli incarichi, a qualunque titolo, possono essere conferiti solo in presenza della previsione del corrispondente posto nella pianta organica vigente con la sole eccezioni dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Distretto, nonché dei dirigenti delle UU.OO. in staff alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa per quelli in aggiunta alla pianta organica vigente nelle medesime UU.OO.

ART. 12 VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Gli organismi di verifica dei dirigenti sono il collegio tecnico e l'OIV
2. Per le procedure e modalità di valutazione si rinvia agli appositi regolamenti vigenti nel tempo e ai CCNL di pertinenza

ART. 13 CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. La conferma degli incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.
2. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, costituisce condizione indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o per l'affidamento di diverso incarico su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il Direttore di struttura complessa, con il consenso della Direzione Aziendale, può chiedere una valutazione anticipata al fine della copertura di un incarico vacante di struttura complessa di analoga disciplina, prima dell'attivazione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
4. L'esito positivo della valutazione può non comportare la conferma dell'incarico nei casi previsti dal presente Regolamento.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i>
"		<i>pag. 18 di 18</i>

ART. 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n.138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.
2. A seguito di processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico.
3. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera f), punto 18-bis, della legge n. 488/1999.
4. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ai dirigenti che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto.
5. Nelle more della definizione delle procedure dirette all'attribuzione della titolarità di tutti gli incarichi dirigenziali, gli incarichi di titolarità in scadenza e quelli provvisori di sostituzione sono, salvo diversa determinazione della Direzione strategica, prorogati fino all'insediamento del titolare, e ciò onde evitare ogni soluzione di continuità nell'esercizio della funzione

ART. 15 NORME FINALI

1. Per l'acquisizione di risorse umane del profilo dirigenziale "Area Sanitaria, previste nella dotazione organica, l'Azienda può esperire procedure rivolte all'esterno, solo dopo avere esperito, con esito negativo, le procedure previste dal presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al vigente CCNL dell'Area Sanità e alla legislazione vigente, che è sovraordinata al CCNL e al Regolamento.